



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
DIREZIONE ICT



**SGA 24_730 - G03738 - ACQUISIZIONE FIREWALL E SOFTWARE DI COMPLETAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELL'ARCHITETTURA DI SICUREZZA DELLA RETE DI ATENEO**

CIG: B1E1719DBD

CAPITOLATO D'APPALTO



1. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di firewall e software di completamento del costruttore Palo Alto Networks così composta:

COMPONENTI HW PALO ALTO NETWORKS			
Part Number	Qty	Descrizione	
PAN-PA-5410-AC	6	Palo Alto Networks PA-5410 with redundant AC power supplies	
PAN-PA-2RU-RACK4	6	Palo Alto Networks PA-3220 PA-3250 PA-3260 PA-5410 PA-5420 and PA-5430 4 post rack mount kit	
PAN-PA-5410-BND-CORESEC-3YR	6	PA-5410, Core Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, DNS Security and SD-WAN), 3 years (36 months) term	
PAN-PWR-CORD-EU	16	Power cord for Continental Europe with IEC-60320 C13 and CEE 7/7 SCHUKO cord ends10A 250V max 6ft	
PAN-M-700	2	Palo Alto Networks M-700 chassis with 16TB storage (4x8TB RAID certified drives) and 4 post rack mount rails	
PAN-M-700-P-25	2	Panorama central management software license, 25 devices or log collector for the M-700	
PAN-3.5IN-HDD-8TB-B-PAIR	8	3.5 inch spare 8TB HDD Raid certified drives for M-300, M-700 and WF-500-B, shipped in pair	
COMPONENTI SaaS PALO ALTO NETWORKS			
Part Number	Qty	Descrizione	Term (months)
PAN-NGFW-CR	1.00	New Software NGFW Credits	32
PAN-SOFTWARE-NGFW-CR	401.00	Software NGFW Credits to deploy VM-Series, CN-Series, Subscription Services and Virtual Panorama to manage Software Firewalls	32

Dovranno essere, inoltre, fornite licenze di supporto premium con validità di tre anni dall'attivazione dei prodotti nelle quantità e tipologie riportate nella seguente tabella.

COMPONENTI LICENZE SUPPORTO PREMIUM PALO ALTO NETWORKS			
Part Number	Qty	Descrizione	
PAN-SVC-PREM-5410-3YR	6	Premium support 3-year term, PA-5410	
PAN-SVC-PREM-M-700-P-25-3Y	2	Premium support 3-year prepaid, Panorama M-700 25 devices, PAN-DB Private Cloud or log collector	

2. ADEMPIMENTI RICHIESTI

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Appaltante i serial number relativi ai pezzi oggetto di fornitura, siano essi componenti Hardware, Software o licenze di supporto premium.



I prodotti forniti devono essere originali e recanti il marchio del costruttore. I prodotti dovranno essere nuovi, inclusi nel loro packaging originale e saranno acquistati e licenziati dall'Appaltatore da Canali Autorizzati dal costruttore.

Palo Alto Networks licenzierà i prodotti specificamente per l'Amministrazione Appaltante, che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del Software, compreso quello incluso nei prodotti. L'Appaltatore s'impegna a fornire licenze software originali rilasciate a favore dell'Amministrazione Appaltante per tutti i prodotti. L'Appaltatore non potrà fornire materiali di provenienza illegale, o prodotti usati o rigenerati.

3. GARANZIA DI NON OBSOLESCENZA

L'elenco dei prodotti di cui all'art. 1 comprende schede ed apparati in produzione all'atto della redazione del presente Capitolato.

Resta inteso che, qualora al momento della consegna dei prodotti gli stessi fossero fuori produzione, o, comunque, sostituiti da altri di nuova generazione, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di quelli di nuova generazione purché abbiano caratteristiche almeno pari o superiori a quelle relative ai prodotti richiesti nel presente Capitolato.

4. VALIDITA' DEI PACCHETTI "LICENZE DI SUPPORTO"

Le componenti licenze di supporto premium dovranno avere corso di validità a decorrere dalla data di rilascio del certificato di conformità (che sarà stilato dall'Amministrazione Appaltante ad avvenuta verifica di conformità positiva delle parti hardware e software oggetto di fornitura) per la durata di 36 mesi.

5. MODALITÀ, TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Gli apparati, le schede e tutto ciò che è oggetto della fornitura dovranno essere:

- **TRASPORTATI** a cura e spese dell'Appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a propria disposizione alla consegna del materiale.
- **CONSEGNATI** al seguente indirizzo: Direzione ICT, Università degli Studi di Milano, via G. Colombo n. 46, 20133 Milano, contattando preventivamente sia il seguente numero di telefono 3346262761 sia l'indirizzo e-mail: irt@unimi.it; le eventuali componenti software e/o



codici di attivazione licenziati potranno essere consegnati anche in forma elettronica al seguente indirizzo e-mail: irt@unimi.it.

I tempi massimi di consegna per i beni oggetti di fornitura sono fissati in 90 giorni solari naturali, successivi e consecutivi dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore, che ostino alla puntuale esecuzione della presente fornitura. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da quando ha avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista all'art.11 del presente Capitolato. Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Amministrazione Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

6. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a **base d'appalto** per l'effettuazione della fornitura di cui al precedente articolo 1 ammonta a € 1.300.000,00 IVA esclusa.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della non frazionabilità della stessa. Nel caso specifico, si ritiene che la tipologia di intervento per l'acquisizione della fornitura richieda un'esecuzione unitaria, che non consente la suddivisione in lotti della procedura.

7. REVISIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.



8. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato.

9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in loco, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva la Stazione Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza delle prestazioni contrattuali da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone, animali e/o cose, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o al proprio personale o ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore di norme di legge e delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dai suddetti inadempimenti saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle prestazioni contrattuali, eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.



L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nelle aree o negli edifici del personale di direzione e di sorveglianza della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze inerenti alla fornitura, con assoluto sollievo della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dell'Offerta Economica e il pagamento avverrà in tre rate di pari entità.

L'Appaltatore potrà emettere la prima fattura per la corresponsione della prima rata, a seguito dell'attivazione dei prodotti; a distanza di 1 anno dalla prima fattura l'Appaltatore potrà emettere la successiva; a distanza di 1 anno dalla seconda fattura potrà emettere l'ultima fattura di saldo.

L'Amministrazione Appaltante, accertata la regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità della stessa, provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni solari, naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31/03/2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tale fattura dovrà essere inviata a: "Università degli Studi di Milano - Direzione ICT, via Giuseppe Colombo n. 46 - 20133 Milano, - C.F. 80012650158 - P.IVA IT03064870151" e dovrà riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio: **ZWLQSC**.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura.



Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato.

Dagli importi comunque liquidabili verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

11. PENALI

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie.

In particolare, nel caso di ritardo nella consegna degli apparati, delle licenze e degli altri beni oggetto della presente fornitura, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023. Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali, comprese tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto, e trasmesse tramite PEC, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le già menzionate controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dalla Stazione Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Amministrazione Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione.



Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum, a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.

12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione della fornitura, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

13. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare all'Amministrazione Appaltante una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale IVA ed imposte escluse, fatto salvo l'applicazione dell'art. 117 comma 2 Del D.Lgs. 36/2023, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio di esecuzione dello stesso.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.



Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia (art. 117, comma 6, D.Lgs. 36/2023) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Amministrazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

14. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione



Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Si richiama l'articolo 122 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;
- 7) gli apparati, oggetto della fornitura, non siano conformi alle specifiche tecniche richieste nel presente Capitolato e non vengano sostituiti a seguito della prima richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.

La Stazione Appaltante ha infine il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo pec unimi@postecert.it

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.



Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

15. DIRITTO DI RECESSO

L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Amministrazione Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo



posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

16. RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali. E' fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni e riserve che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento della prestazione effettuata con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al Direttore dell'Esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

17. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sottoscritto dall'Appaltatore.



Dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto decorreranno i termini contrattuali.

Al termine dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità della fornitura sotto il profilo della quantità e della qualità, redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni, sottoscritto anche dall'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

18. VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023, la fornitura oggetto del presente Capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità, sempre che si tratti di difetti emendabili; in caso contrario, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione di quanto fornito. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.



E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

19. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

20. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all'Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i



subappaltatori (ove presenti) e con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, è da ritenersi competente in via esclusiva il Foro di Milano.

22. COLLEGIO CONSUNTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), l'Appaltante e l'Appaltatore daranno adempimento all'obbligo di nomina del Collegio consultivo tecnico - trattandosi di appalto di forniture di importo superiore a 1 milione di euro - mediante la costituzione di un Collegio a tre componenti.

Nel caso in cui le Parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato V.2 al Codice, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Le Parti sono libere, fino al verbale di costituzione del Collegio, di escludere motivatamente l'efficacia di lodo contrattuale per le Determinazioni del Collegio.

I compensi corrisposti ai componenti del Collegio saranno ripartiti tra le Parti.

23. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Privacy e del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.